# Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti



### Relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno

(ex articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 5 Novembre 1998, n. 437)

1° convocazione: 24 Aprile 2007

2° convocazione: 2 Maggio 2007

#### CONVOCAZIONE

#### DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

(Avviso pubblicato in (i) Gazzetta ufficiale, Parte seconda, n. 33, del 20 marzo 2007, a pagina 18; (ii) Il Sole 24 Ore del 21 marzo 2007, a pagina 41; (iii) MF - Milano Finanza del 21 Marzo 2007, a pagina 10; (iv) Finanza e Mercati del 21 marzo 2007, a pag. 20)

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 24 Aprile 2007 alle ore 10,30 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi) in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2007 (stessa ora e stesso luogo) in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

- 1) Bilancio al 31 Dicembre 2006 e relazione sull'andamento della gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2006
- 2) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli art. 2357 cod. civ. e 132 del D.Lgs n. 58/1998, per l'acquisto e l'alienazione fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni proprie. Relativa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

#### Parte Straordinaria

1) Modifica dello statuto sociale agli articoli 4, 7, 9, 10, 13, 15, 18 (di nuova istituzione) e 19.

#### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Hanno diritto di partecipare i Signori Azionisti che presenteranno le certificazioni rilasciate dagli intermediari, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea. I Signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario autorizzato, in tempo utile rispetto ai termini sopra indicati, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, e chiedere il rilascio della citata certificazione.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La seguente documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano:

- entro il 30 marzo 2007:
- il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, ai sensi dell'articolo 82,
   comma 2, del Regolamento Consob 14 Maggio 1999, n. 11971 e successive
   modificazioni:
- la relazione degli Amministratori sull'adesione della società alle raccomandazioni

contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, ai sensi del comma 2 della sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;

- entro il 6 Aprile 2007:
- la relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 5 Novembre 1998, n. 437;
- la relazione degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie;
- le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A., ai sensi dell'articolo 2429 del Codice civile.

I Signori Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.

La documentazione assembleare è altresì oggetto di pubblicazione sul sito internet della società www.autogrill.net

Il Consiglio di Amministrazione

#### PARTE ORDINARIA

#### PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

 Bilancio al 31 Dicembre 2006 e relazione sull'andamento della gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2006.

Signori Azionisti

l'esercizio al 31 dicembre 2006 chiude con un utile di Euro 95.258.505,00.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone la distribuzione di un dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, di Euro 0,40 per ciascuna azione.

Signori Azionisti,

se siete d'accordo con la nostra proposta, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale, e della società di revisione KPMG
   S.p.A.;
- esaminato il bilancio al 31 dicembre 2006 che chiude con un utile netto di Euro 95.258.505,00.

#### delibera

- a) di approvare
  - (i) la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
  - (ii) lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 che evidenziano un utile di Euro 95.258.505,00;
- b) di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto di Euro 95.258.505,00 come segue:
  - (i) Euro 4.762.925,00 pari al 5% degli utili netti, a riserva legale;
  - (ii) Euro 90.495.580,00 a dividendi;
- c) di distribuire un dividendo complessivo di Euro 101.760.000 (di cui Euro

- 90.495.580,00 da utili dell'esercizio ed Euro 11.264.420,00 da riserve di utili disponibili) per un dividendo di Euro 0,40 per azione;
- d) di stabilire la data di pagamento del dividendo a partire dal 24 maggio 2007 con stacco della cedola, la n. 07, il 21 maggio.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano 12 marzo 2007

#### PARTE ORDINARIA

#### **PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO**

2) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli art. 2357 cod. civ. e 132 del D.Lgs n. 58/1998, per l'acquisto e l'alienazione fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 aprile 2006. Relativa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

#### Signori Azionisti,

Vi informiamo che in esecuzione delle delibera assunta dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2006 non sono stati effettuati acquisti ed alienazioni di azioni proprie.

Sottoponiamo alla Vostra approvazione (i) la revoca della predetta deliberazione e (ii) l'autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e dell'art. 132 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni ("Regolamento Consob") e Vi illustriamo qui di seguito modalità e termini dell'operazione, ai sensi degli articoli 73 e dell'allegato 3A del Regolamento Consob.

# 1) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione delle azioni proprie.

Continuare a disporre di una facoltà che potrebbe rivelarsi utile anche per intervenire nell'eventualità di oscillazione delle quotazioni delle azioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato azionario nonché supportare la liquidità del titolo.

# 2) Numero massimo, categoria, e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

Il numero massimo delle azioni che si propone di acquistare e successivamente rivendere, in una o più volte, è complessivamente pari a n. 2.000.000 (duemilioni), e comunque entro il termine di legge, di azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,52 (cinquantadue centesimi) ciascuna.

# 3) Ogni utile informazione ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

L'ammontare massimo delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione in discussione è pari allo 0,8% circa delle n. 254.400.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, e pertanto, risulta ampiamente nell'osservanza di quanto disposto dal terzo comma

dell'articolo 2357 del Codice Civile. Alla data odierna né la Società né le società controllate dalla Società possiedono azioni ordinarie della Società.

Per la realizzazione dell'operazione proposta, nel bilancio della società al 31 dicembre 2006 (l'ultimo approvato), risultano iscritte un ammontare di riserve disponibili di Euro 323.791.712,00 (trecentoventitremilionisettecentonovantunomilasettecentododici/00). A tal fine, sarà stanziata nel bilancio stesso una riserva denominata "riserva acquisto azioni proprie" di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00).

#### 4) La durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.

La durata dell'autorizzazione richiesta è di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, durante i quali si procederà alle operazioni qui previste sulle azioni proprie in una o più volte.

# 5) Corrispettivo minimo e massimo nonché valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi saranno determinati.

Il corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, al quale si propone di poter procedere all'acquisto delle azioni sarà non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Per quanto riguarda invece il corrispettivo al quale procedere alle operazioni di vendita delle azioni, le stesse potranno avvenire ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

#### 6) Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati.

Le operazioni di acquisto e di alienazione saranno effettuate sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell'art. 144-bis comma 1 lettera b) del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 e successive modificazioni.

# 7) Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale.

L'operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

#### Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:

- "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Autogrill S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
- visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2006, approvato dall'odierna
   Assemblea ordinaria degli Azionisti;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

#### delibera

- di revocare, a far tempo dalla data della odierna delibera assembleare, la delibera di autorizzazione per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2006;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e segg. del Codice Civile nonché dell'art. 132 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione assembleare, l'acquisto e la successiva eventuale alienazione, in una o più volte e in qualsiasi momento, di azioni ordinarie Autogrill S.p.A. del valore nominale unitario di Euro 0,52 (cinquantadue centesimi) nel numero massimo di n. 2.000.000 (duemilioni). Il corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, al quale si propone di poter procedere all'acquisto delle azioni sarà non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Per quanto riguarda invece il corrispettivo al quale procedere alle operazioni di vendita delle azioni, le stesse potranno avvenire ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

L'acquisto delle azioni proprie avverrà nei limiti dello stanziamento massimo della riserva acquisto azioni proprie di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) e comunque nei limiti di legge e quindi delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Le operazioni di acquisto e di alienazione saranno effettuate sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell'art. 144-bis comma 1 lettera b) del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 e successive modificazioni:

 di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda ad individuare, osservate le prescrizioni di legge ai fini della piena disponibilità delle riserve esistenti, i fondi di riserva da utilizzare per la costituzione, con riferimento ad ogni operazione di acquisto di azioni proprie, della riserva indisponibile di cui all'ultimo comma dell'articolo 2357-ter del Codice Civile;

- di stabilire che, in caso di cessione di azioni proprie, la riserva costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter ultimo comma del Codice Civile, sia proporzionalmente ridotta affinché le riserve resesi così disponibili possano essere nuovamente utilizzate per ulteriori acquisti nei limiti e condizioni previsti nella presente delibera;
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato affinché, disgiuntamente fra loro ed anche a mezzo di speciali procuratori, diano attuazione alle operazioni oggetto della presente deliberazione, operando a tal fine le opportune valutazioni e verifiche e provvedendo alla stipula dei relativi contratti e a tutte le connesse incombenze, adempimenti e formalità, nulla escluso."

Il Consiglio di Amministrazione

Milano 12 marzo 2007

#### PARTE STRAORDINARIA

1) Modifica dello statuto sociale agli articoli 4, 7, 9, 10, 13, 15, 18 (di nuova istituzione) e 19.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare in merito alle proposte di modifica degli articoli dello Statuto sociale indicati nell'Ordine del Giorno.

Le modificazioni che sottoponiamo alla Vostra determinazione sono dirette principalmente ad adeguare l'attuale formulazione delle disposizioni statutarie ai contenuti del Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("Legge sul risparmio"), come modificata dal D.lgs 29 dicembre 2006, n. 303 ("Decreto di coordinamento").

Lo Statuto sociale, che è allegato alla presente relazione, mette a raffronto il testo oggi vigente ed il testo contenente le proposte di modifica evidenziate in grassetto.

Le proposte di modifica, nessuna delle quali comporta il diritto di recesso per gli Azionisti, riguardano, oltre a talune precisazioni di carattere lessicale nella formulazione di alcuni articoli, i seguenti punti:

Articolo 7 - Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in assemblea

➤ Vi proponiamo, in applicazione delle nuove disposizioni di legge, di disciplinare la facoltà degli Azionisti di integrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e di meglio specificare i termini per la presentazione delle certificazioni richieste per partecipare in Assemblea.

Articolo 9 – Presidenza dell'Assemblea

➤ Per maggiore chiarezza espositiva, è stata riformulata la disposizione sulla scelta del Segretario in seno all'ufficio di presidenza dell'Assemblea.

Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione

➤ Al fine di consentire ad un maggior numero di Azionisti di minoranza di partecipare alla nomina degli organi societari della società, riteniamo opportuno ridurre al di sotto della soglia minima richiesta dalla legge, la quota di capitale richiesta per presentare le liste

dei candidati alla carica di Amministratore:

➤ Vi proponiamo una semplificazione del procedimento di elezione degli Amministratori che verranno scelti dalle 2 liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea; alla lista di minoranza è riservata la nomina di 2 Amministratori. Inoltre, Vi proponiamo di introdurre nei casi di cessazione di Amministratori eletti dalle liste di minoranza, un meccanismo di cooptazione (da parte del Consiglio) e di sostituzione (da parte dell'Assemblea) che consenta agli Azionisti di minoranza di mantenere inalterata la loro presenza nel Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Vi proponiamo di attribuire a ciascun Sindaco il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione, in adeguamento alle nuove disposizioni di legge.

Articolo 15 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

➤ Vi proponiamo di semplificare l'articolo relativo alle attribuzioni riservate al Consiglio di Amministrazione, eliminandone l'elenco fisso, per favorire una maggiore flessibilità delle materie riservate al Consiglio stesso in relazione alla dinamica dell'attività sociale, nonché per poter costantemente essere in sintonia con le raccomandazioni sul punto contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Vostra società aderisce.

Articolo 18 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

➤ Vi proponiamo di introdurre una nuova previsione statutaria che contempli la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determini le modalità di nomina ed i requisiti di professionalità.

Articolo 20 – Sindaci

Oltre ad adeguare alla novella legislativa la disposizione statutaria sul limite degli incarichi in altre società, Vi proponiamo di allineare la disciplina del sistema elettivo dei Sindaci a quella proposta per gli Amministratori. In tal modo saranno tra l'altro ampliati i diritti degli Azionisti di minoranza attribuendo ad un maggior numero di essi la facoltà di concorrere alla elezione dell'organo di controllo della società.

\*\*\*\*

Signori Azionisti,

se siete d'accordo con la nostra proposta,

Vi invitiamo a pronunciarVi sul seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.,

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;

#### **DELIBERA**

- di adottare per gli articoli 4, 7, 9, 10, 13, 15, 18 (di nuova introduzione) e 19 dello
   Statuto sociale il nuovo testo riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali procuratori, tutti i poteri necessari nessuno eccettuato o escluso per dare esecuzione alle deliberazioni assunte, con espressa facoltà di compiere tutto quanto richiesto, necessario e utile per ottenere le approvazioni di legge alle predette deliberazioni e per le comunicazioni previste dalla vigente normativa, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle competenti Autorità, nonché precisare, ed eventualmente adeguare ad eventuali modifiche normative, la relazione illustrativa e le disposizioni statutarie da presentare all'Assemblea straordinaria degli Azionisti"

#### Il Consiglio di Amministrazione

Milano 12 marzo 2007

### Allegati

#### TESTO VIGENTE

#### **STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI AUTOGRILL S.p.A.**

CAPO I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' Articolo 1 – Denominazione

La società si denomina AUTOGRILL S.p.A..

#### Articolo 2 – Oggetto

#### La società ha per oggetto:

- a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso a) società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, market, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge;
- b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, b) commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.

operazioni industriali, commerciali, finanziarie, scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o azienda o parte di essa, assumere in gestione in gestione aziende altrui o parti di esse. aziende altrui o parti di esse.

#### Articolo 3 – Sede

La società ha sede legale in Novara e sede secondaria in Rozzano (Milano).

La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste. in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali

#### PROPOSTA NUOVO TESTO

#### STATUTO **DELLA SOCIETA' PER AZIONI** AUTOGRILL S.p.A.

CAPO I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' Articolo 1 – Denominazione - Invariato

La società si denomina AUTOGRILL S.p.A..

#### Articolo 2 – Oggetto - Invariato

La società ha per oggetto:

- l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero di attività di gestione di pasticcerie, barristoranti, market, tavole calde, alberghi hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge;
- l'assistenza e il coordinamento tecnico. commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.

La società potrà, inoltre, per il raggiungimento La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei tutto occasionale e strumentale, non nei confronti confronti del pubblico, effettuare tutte le del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità d associante o associata, concedere in gestione a associata, concedere in gestione a terzi la propria terzi la propria azienda o parte di essa, assumere

#### Articolo 3 – Sede - Invariato

La società ha sede legale in Novara e sede secondaria in Rozzano (Milano).

La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici

uffici, succursali, rappresentanze, agenzie dipendenze di ogni genere.

#### Articolo 4 – Durata

della concorso all'approvazione deliberazione.

#### CAPO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI **Articolo 5 – Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 132.288.000 (centotrentaduemilioniduecentoottantottomila) diviso 254.400.000 (duecentocinquantaquattromilioniquattrocentomi la) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura d di crediti.

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

di massime nominali Lire 33.500.000.000 (trentatremiliardicinquecentomilioni) emissione di massime (trentatremilionicinquecentomila) (mille) o di Euro 0,52 (zero virgola riservate esclusivamente società di diritto estero controllata da AUTOGRILL S.p.A..

#### Articolo 6 – Categorie di azioni

Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra. determinandone contenuto con deliberazione di emissione.

CAPO III

succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

#### Articolo 4 – Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere essere prorogata una o più volte, escluso il diritto prorogata una o più volte. E' escluso il diritto di di recesso per gli Azionisti che non hanno recesso per gli Azionisti che non hanno concorso relativa all'approvazione della relativa deliberazione.

#### CAPO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI Articolo 5 – Capitale sociale - Invariato

Il capitale sociale è di Euro 132.288.000 (centotrentaduemilioniduecentoottantottomila) diviso in 254.400.000 (duecentocinquantaquattromilioniquattrocentomil a) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura d di crediti.

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una Amministrazione la facoltà di aumentare in una c più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione. nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 30 L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 30 Aprile 1999 ha deliberato un aumento di capitale Aprile 1999 ha deliberato un aumento di capitale di massime nominali Lire 33.500.000.000 (trentatremiliardicinquecentomilioni) mediante mediante emissione di massime 33.500.000 33.500.000 (trentatremilionicinquecentomila) azioni ordinarie azioni del valore nominale di Lire 1.000 (mille) o di ordinarie del valore nominale di Lire 1.000 Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna al servizio cinquantadue) ciascuna riservate esclusivamente obbligazioni convertibili emesse da società di al servizio di obbligazioni convertibili emesse da diritto estero controllata da AUTOGRILL S.p.A..

#### Articolo 6 – Categorie di azioni- Invariato

Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra.

La società può emettere, ai sensi La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione la di emissione.

> CAPO III **ASSEMBLEA**

#### **ASSEMBLEA**

Articolo 7 – Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea

L'Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori della sede sociale.

La convocazione, il diritto di intervento e la rappre rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge. legge.

La convocazione può essere fatta, in alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mediante avviso da pubblicare sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e, eventualmente, sul quotidiano "La Repubblica" e/o "Il Corriere della Sera" con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa vigente, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Articolo 7 – Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea

L'Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori della sede sociale.

La convocazione, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

La convocazione può essere fatta, in alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mediante avviso da pubblicare sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e, eventualmente, sul quotidiano "La Repubblica" e/o "Il Corriere della Sera" con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla prima delle pubblicazioni dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ai sensi del comma precedente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla richiesta di integrazione, gli Azionisti dovranno depositare presso la sede della Società, contestualmente alla richiesta, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi dell'art. 2370, secondo comma, codice civile.

Delle integrazioni proposte nel rispetto della normativa vigente è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa vigente, almeno 2 (due) giorni **non festivi** prima di quello fissato per l'Assemblea. Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

# Articolo 8 - Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie s

Articolo 8 - Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni – Invariato

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie s applicano le norme di legge, sia per quanto

riguarda la validità deliberazioni da assumere, nonché il diritto di rappresentanza dei Soci. intervento o la rappresentanza dei Soci.

#### Articolo 9 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Amministratore a tal fine incaricato dal Consiglio Amministrazione. In difetto l'Assemblea presieduta dal Vice Presidente dall'Amministratore Delegato, se nominati presenti, ovvero dall'Amministratore presente più anziano d'età.

estraneo al Consiglio di Amministrazione, Presidente stesso. nominato con il voto della maggioranza dei presenti in Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

#### CAPO IV **AMMINISTRAZIONE**

#### Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Amministratori sono dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni delle da assumere, nonché il diritto di intervento o la

#### Articolo 9 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Amministratore tal fine incaricato dal Consiglio Amministrazione. In difetto l'Assemblea presieduta dal Vice Presidente dall'Amministratore Delegato, se nominati presenti, ovvero dall'Amministratore presente più anziano d'età.

Quando il verbale non sia redatto da un Notaio, Il Presidente è assistito da un Segretario, il Presidente è assistito da un Segretario, anche nominato dall'Assemblea, su proposta del

> Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, con funzione di segretario.

> Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

#### CAPO IV **AMMINISTRAZIONE** Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti i Consiglio di Amministrazione.

> In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente fissato in 15 (quindici).

> Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 3% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 2 (due) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore:

Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni l'Assemblea in prima convocazione. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge d regolamentari. Al fine di comprovare la titolarità numero di azioni necessario presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale con almeno 2 (due) giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, o nel diverso termine previsto da norme di legge o regolamentari, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari.

> Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità qualificarsi come indipendente.

> Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti canditati delle due liste che hanno ottenuto i maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti. nell'ordine progressivo con il quale sono elencati quinti degli Amministratori da eleggere con nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 2 (due)

b) i restanti 2 (due) Amministratori saranno

- stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero Amministratori progressivo degli eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati d ciascuna di tali liste, secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato delle lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto stesso numero di Amministratori nell'ambito di tali liste risulterà eletto i candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto i candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
- per la nomina di Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile. Se viene maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio Amministrazione si intende automaticamente fissato in 15 (quindici).

i restanti Amministratori saranno tratti dalle tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste Assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti

> In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, necessario, sarà ripetuta sino a completamento del numero degli Amministratori indipendenti da eleggere.

> In caso di presentazione di una sola lista, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di Amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

> Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora, per qualsiasi ragione, l'Amministratore o gli Amministratori tratto/i dalla lista di minoranza non possa/no assumere la carica o, avendola assunta decada/no, subentrerà/anno il candidato o candidati appartenente/i alla medesima lista secondo il rispettivo ordine progressivo, che sia/no ancora eleggibile/i e disposto/i ad accettare la carica.

> Per la conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o per la nomina di altro Amministratore in sua

sostituzione, nell'Assemblea successiva, procederà secondo le seguenti modalità: gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge d regolamentari, potranno indicare un proprio candidato depositando la documentazione indicata al comma 7 del presente articolo, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. l'Amministratore cooptato, l'Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, l'Azionista che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e gli Azionisti ad esso collegati in alcun modo, anche indirettamente, non potranno votare.

Si applicano, mutatis mutandis, le precedenti disposizioni del presente articolo.

All'esito della votazione risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

### Articolo 11 – Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato **Esecutivo**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se nominato) spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile. terzo comma, del Codice Civile.

#### Articolo 12 – Cariche sociali

Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti.

Articolo 11 – Compenso degli Amministratori

### dei membri dell'eventuale **Esecutivo - Invariato**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché i rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389,

#### Articolo 12 - Cariche sociali - Invariato

Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti.

Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri

Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi. particolari incarichi.

### Articolo 13 - Riunioni del Consiglio di

#### **Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in difetto, da 2 (due) Consiglieri, mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso d'urgenza, 48 (quarantotto) ore prima.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da 2 (due) Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono essere convocati dal Collegio Sindacale, previa comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini espressi al comma precedente. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da almeno 2 (due) membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché videoconferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e visionare, ricevere o trasmettere documentazione e che sia assicurata contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

### Articolo 14 - Deliberazioni del Consiglio di **Amministrazione**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il maggioranza.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal

### Articolo 13 - Riunioni del Consiglio di

#### **Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in difetto, da 2 (due) Consiglieri, mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso d'urgenza, 48 (quarantotto) ore prima.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da 2 (due) Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono essere convocati da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e termini espressi ai commi precedenti..

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché videoconferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e visionare, ricevere o trasmettere documentazione e che sia assicurata contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano i Presidente ed il Segretario.

### Articolo 14 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - Invariato

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, non tenendosi conto voti dei Consiglieri presenti, non tenendosi di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza. conto di quelli astenuti per il calcolo della Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e Segretario.

verbale sottoscritto dal Presidente e Segretario.

#### Articolo 15 - Poteri del Consiglio di

#### **Amministrazione**

La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel e) territorio nazionale;
- salvo quanto stabilito nel successivo art. 18 l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone i poteri ed eventuali emolumenti.

Restano comunque riservate al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, nei limiti della delega che gli sarà conferita, le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- determinazione degli indirizzi strategici e relativa pianificazione pluriennale;
- approvazione, per proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato, dei budget
- acquisto, vendita e permuta di immobili;
- costituzione di ipoteche;
- vendita acquisto, permuta partecipazioni nel capitale di altre società;
- indirizzi generali di politica del personale;
- nomina dei Direttori Generali.

Gli organi delegati riferiscono, almeno con riunioni del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori

#### Articolo 15 - Poteri del Consiglio di

#### **Amministrazione**

La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- salvo quanto stabilito nel successivo art. 18, l'indicazione di quali tra gli Amministrator hanno la rappresentanza della società.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone poteri ed eventuali emolumenti.

Gli organi delegati riferiscono, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni d caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente riferiscono al Collegio Sindacale, almeno con periodicità tempestivamente al Collegio Sindacale, almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del con periodicità trimestrale, in occasione delle Consiglio di Amministrazione o, se nominato.

finanziario economico, effettuate dalla società o controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente coordinamento. eserciti attività di direzione e coordinamento.

#### Articolo 16 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, determinandone il numero dei suoi membri e la durata in carica.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e lo o gli Amministratori Delegati.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 13 e 14.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio prima Amministrazione nella adunanza successiva e comunque entro il termine previsto dall'art. 2381 del Codice Civile. dall'art. 2381 del Codice Civile.

#### Articolo 17 – Direttori

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori per singoli atti o di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti. emolumenti.

riunioni del Consiglio di Amministrazione o, se del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e nominato, del Comitato Esecutivo, sull'attività sulle operazioni di maggior rilievo economico, svolta e sulle operazioni di maggior rilievo finanziario e patrimoniale, effettuate dalla patrimoniale, società o dalle società controllate; in particolare, dalle società riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o d terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti attività di direzione e

#### Articolo 16 - Comitato Esecutivo - Invariato

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 de Codice Civile, determinandone il numero dei suo membri e la durata in carica.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e lo o gli Amministratori Delegati.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 13 e 14.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine previsto

#### Articolo 17 – Direttori - Invariato

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori per singoli atti c categorie di atti, determinandone i poteri, anche categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali

> Articolo 18 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

> Consiglio di Amministrazione, proposta dell'Amministratore obbligatorio previo parere ma non vincolante del Collegio Sindacale, (i) nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti in possesso di formazione universitaria, nonché di esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti Consiglio dal Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare vigente (ii) ne determina la durata e le modalità di revoca e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi.

#### Articolo 19 – Rappresentanza - Invariato

La rappresentanza generale della società di fronte La rappresentanza generale della società di ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al

#### Articolo 18 – Rappresentanza

fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente Presidente e ai Vice Presidenti. al Presidente e ai Vice Presidenti.

potranno rilasciare mandati generali o speciali a procuratori, avvocati e terzi. procuratori, avvocati e terzi.

#### CAPO V COLLEGIO SINDACALE Articolo 19 – Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, rieleggibili.

Alla minoranza è riservata la facoltà di eleggere un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente. Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2404 del Codice Civile è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e visionare, ricevere o trasmettere documentazione e che sia assicurata contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Non possono essere Sindaci effettivi e se eletti decadono dall'incarico coloro che ricoprano già incarichi di Sindaco effettivo in più di 4 (quattro) società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani, esclusa l'AUTOGRILL S.p.A., o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei candidati non superiore al numero dei membri eleggere, da eleggere, elencati mediante un numero effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Sindaco supplente.

voto rappresentanti almeno il 3,00% ( tre per pena d'ineleggibilità.

Spetta pure agli Amministratori Delegati Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le persone nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza sociale cui sia stata delegata la rappresentanza sociale potranno rilasciare mandati generali o speciali a

#### CAPO V COLLEGIO SINDACALE Articolo 20 – Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, rieleggibili.

Alla minoranza è riservata la facoltà di eleggere un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2404 del Codice Civile è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione e che sia assicurata contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Non possono essere **nominati** Sindaci effettivi e se eletti decadono dall'incarico coloro che superino il limite numerico di incarichi di amministrazione e controllo in altre società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, stabiliti dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti .

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei Soci - che ne determina anche i criteri Soci – che ne determina anche i criteri remunerativi – sulla base di liste presentate dagli remunerativi - sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali è contenuto un numero di Azionisti nelle quali è contenuto un numero di candidati non superiore al numero dei membri da elencati mediante progressivo. La lista si compone di due sezioni progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di

Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti Ogni Azionista potrà presentare o concorrere che da soli o insieme con altri siano alla presentazione di una sola lista e ogni complessivamente titolari di azioni con diritto di candidato potrà presentarsi in una sola lista a

cento) del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per presentazione delle liste, gli Azionisti interessati devono presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse dai soggetti depositari delle loro azioni con almeno 2 (due) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni Azionista, Azionisti nonché gli appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse dalla propria.

Ogni candidato può essere designato in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sottoscritte da coloro che le presentano devono essere depositate almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Con almeno 2 (due) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, per ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea i maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista più anziano di età:
- c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno l'Assemblea in prima convocazione. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 2 (due) giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, o nel diverso termine previsto da norme di legge o regolamentari, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopraindicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Con le dichiarazioni sarà depositato per candidato un *curriculum* vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con i quale sono elencati nelle sezioni della lista, i restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di

stessa.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dall'Assemblea.

caso vengano meno i normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaço decade della carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa fatto salvo il principio di cui al secondo comma del presente articolo. cui al secondo comma del presente articolo.

#### CAPO VI **BILANCIO E UTILI** Articolo 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

deve essere convocata, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. ovvero entro il termine di 180 (centottanta) richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero esigenze previste alle altre esigenze previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile. dell'articolo 2364 del Codice Civile.

#### Articolo 21 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione dividendo agli Azionisti e per altre destinazioni. Consiglio Amministrazione deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti su dividendo.

- lista, sindaco effettivo e sindaco supplente. più anziano di età;
- nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.

#### Il Presidente del Collegio sindacale nominato dall'Assemblea, ai sensi della disciplina legale vigente.

Nel caso vengano meno reauisiti normativamente e statutariamente richiesti. i Sindaco decade della carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, anche eventualmente con funzioni di Presidente.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e de Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa fatto salvo il principio di

#### CAPO VI **BILANCIO E UTILI** Articolo 21 - Esercizio sociale - Invariato

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, ove tale termine sia giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero alle altre dal secondo comma

### Articolo 22 - Destinazione degli utili -**Invariato**

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione del dividendo agli Azionisti e per altre destinazioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti su dividendo.

# CAPO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Articolo 22 - Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea degli Azionisti procederà ad assumere le opportune deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.

#### CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

#### CAPO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE **Articolo 23 – Liquidazione - Invariato**

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea degli Azionisti procederà ad assumere le opportune deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.

### CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 24 - Rinvio alle norme di legge - Invariato

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

# Autogrill S.p.A.

Sede legale: 28100 Novara NO, Italia

Via Luigi Giulietti, 9

Capitale sociale: Euro 132.288.000 interamente versato Codice fiscale - Registro Imprese di Novara: 03091940266

CCIAA di Novara: 188902 REA Partita IVA: 01630730032

Sede secondaria, Direzione e Uffici: 20089 Rozzano MI, Italia Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5 Direzione Comunicazione e Affari Istituzionali: Telefono (+39) 0248263224

Fax (+39) 0248263614

Investor Relations: Telefono (+39) 0248263246

Fax (+39) 02 48263557

Direzione Affari Societari di Gruppo: Telefono (+39) 0248263393

Fax (+39) 0248266805

Sito Internet: www.autogrill.com